



CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORE NON-DILETTANTE DELLA SWISS FOOTBALL LEAGUE

tra

1. il club della Swiss Football League [redacted]
(di seguito «club»)
associazione/società anonima¹ con sede a [redacted]
numero del registro di commercio [redacted]
membro e titolare di licenza della Swiss Football League²
rappresentato da [redacted]
[redacted]

in seguito «datore di lavoro»

e

2. il Signor [redacted]
di nazionalità [redacted]
nato il [redacted] a [redacted]
domiciliato a [redacted]

in seguito «giocatore»

consigliato da

[redacted]
(nome e indirizzo del procuratore del giocatore, avvocato, rappresentante dell'associazione dei giocatori SAFP ecc.)³

Per il giocatore minorenni

rappresentato legalmente da [redacted]
[redacted]

(nome e indirizzo del rappresentante legale)

viene stipulato il seguente contratto di lavoro:

¹ Cancellare ciò che non si applica

² Cfr. l'articolo 5 cpv. 1 del Regolamento della Swiss Football League (SFL) sul conferimento delle licenze e l'articolo 2 del Regolamento sulla qualifica dei giocatori della SFL.

³ Cfr. l'articolo 18 cpv. 1 del Regolamento della FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori del 7 giugno 2010, l'articolo 26 del Regolamento della FIFA che regola l'attività dei procuratori dei giocatori del 29 ottobre 2007 e l'articolo 2 cpv. 1 del Regolamento sulla qualifica dei giocatori della SFL (versione 7.10).

INDICE

I. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 1	4
II. DURATA E FINE DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 2 Durata del contratto	4
ARTICOLO 3 Risoluzione immediata del contratto per cause gravi	4
ARTICOLO 4 Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi	5
III. OBBLIGHI DEL GIOCATORE	5
ARTICOLO 5 Attività lucrativa accessoria	5
ARTICOLO 6 Allenamenti e partite	5
ARTICOLO 7 Cura e miglioramento delle capacità fisiche	5
ARTICOLO 8 Comportamento generale/funzione modello/mediazione	6
ARTICOLO 9 Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club/diritto di immagine/nuovi media	6
ARTICOLO 10 Collaborazione personale del giocatore con i media	7
ARTICOLO 11 Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore	7
ARTICOLO 12 Etica sportiva	7
ARTICOLO 13 Cure mediche	7
ARTICOLO 14 Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio	8
ARTICOLO 15 Segreto medico	8
ARTICOLO 16 Servizio militare o civile, protezione civile	9
ARTICOLO 17 Equipaggiamento e abbigliamento di uscita	9
ARTICOLO 18 Domicilio effettivo e luogo di notifica	9
IV. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	10
A. RIMUNERAZIONE VERSATA AL GIOCATORE	10
ARTICOLO 19 Salario e prestazioni complementari	10
ARTICOLO 20 Rimborso spese	10
ARTICOLO 21 Assegni diversi	10
B. RIMUNERAZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO AL LAVORO E ASSICURAZIONI SOCIALI	11
ARTICOLO 22 Malattia	11
ARTICOLO 23 Infortunio	11
ARTICOLO 24 Altro impedimento senza colpa	12
ARTICOLO 25 Previdenza professionale	12
C. VACANZE	12
ARTICOLO 26	12
D. ALTRE PRESTAZIONI	12
ARTICOLO 27 Assistenza medica/formazione	12
ARTICOLO 28 Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione	13

V. CESSIONE O COSTITUZIONE IN PEGNO DEL SALARIO 13

ARTICOLO 29 13

VI. CAMBIAMENTO DEFINITIVO O TEMPORANEO DI CLUB 13

ARTICOLO 30 Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club 13

ARTICOLO 31 Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del
giocatore ad un altro club 13

VII. FORMALITÀ ED ACCORDI PARTICOLARI 14

ARTICOLO 32 Lingua di riferimento 14

ARTICOLO 33 Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali 14

ARTICOLO 34 Modifica del contratto 14

ARTICOLO 35 Riservatezza 14

ARTICOLO 36 Accordi particolari tra le parti 14

VIII. DEPOSITO DEL CONTRATTO 15

ARTICOLO 37 15

IX. SANZIONI DISCIPLINARI 15

ARTICOLO 38 Riconoscimento del potere disciplinare 15

ARTICOLO 39 Pene convenzionali ed altre sanzioni 15

X. CONTROVERSIE 16

ARTICOLO 40 Procedura d'arbitrato/sede del tribunale arbitrale 16

XI. DIRITTO APPLICABILE 17

ARTICOLO 41 Rispetto delle regole associative 17

ARTICOLO 42 Norme legali 17

ALLEGATI:

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5 (se applicabile)

ALLEGATO 6

ALLEGATO 7

ALLEGATO 8

PREAMBOLO

Il datore di lavoro è membro e titolare di licenza della Swiss Football League (SFL) e come tale autorizzato a partecipare al campionato della SFL (Super League o Challenge League).

Per la partecipazione alle competizioni sportive, in particolare al campionato della SFL, il giocatore deve essere in possesso della qualifica della SFL. Conformemente al proprio statuto la SFL ha come scopo la promozione dello sport calcistico in Svizzera, l'organizzazione del calcio non dilettante compresa la gestione delle relative competizioni e la tutela degli interessi comuni dei propri membri. Nell'ambito di questo scopo associativo la SFL è tenuta e autorizzata a disciplinare e all'occorrenza a limitare o vietare per motivi oggettivi la partecipazione dei club alle sue competizioni (per motivi sportivi o di diritto in materia di licenze) nonché dei giocatori (in particolare per motivi disciplinari e di diritto in materia di qualifica).

Le parti sono consapevoli della loro dipendenza dalla SFL quale organizzatrice del calcio non dilettante in Svizzera e delle relative competizioni sportive.

I. OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra il giocatore e il datore di lavoro.

II. DURATA E FINE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 2 Durata del contratto

Il contratto è stipulato per una durata determinata, ovvero per il periodo dal [] al []⁴.

ARTICOLO 3 Risoluzione immediata del contratto per cause gravi

¹ Rispettando il principio secondo cui nessuno può avvalersi di un suo comportamento colposo, ognuna delle parti può, in ogni momento e per cause gravi, rescindere immediatamente il contratto (art.337 cpv.1 CO).

² E' considerata in particolare causa grave:

- il ritiro o il rifiuto della qualifica del giocatore cresciuto in giudicato;
- la circostanza secondo cui il giocatore non adempie più alle esigenze della legislazione concernente la sua attività lucrativa o il soggiorno di stranieri in Svizzera;
- la violazione grave o ripetuta del presente contratto o degli statuti, regolamenti o direttive della SFL accettate espressamente dal giocatore.

- []⁵
- []
- []

⁴ Da notare che per i giocatori non dilettanti minorenni la durata del contratto non deve essere superiore a 3 anni (cfr. articolo 18 cpv. 2 del Regolamento della FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori).

⁵ Le parti possono aggiungere cause gravi supplementari, p. es. a) la retrocessione del club; b) il mancato conferimento della licenza al datore di lavoro cresciuto in giudicato; c) la sospensione del giocatore cresciuto in giudicato imputabile ad un suo comportamento colposo, per una durata di tre mesi o più, pronunciata dalle istanze sportive competenti per le partite della SFL.

ARTICOLO 4 Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi

¹ Se una delle parti recede dal contratto con effetto immediato senza causa grave le conseguenze per quanto concerne l'indennità si basano sulla legge (art. 337c e art. 337d CO) tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 5 segg. del Regolamento della SFL sull'adempimento dei contratti in corso e dell'articolo 17 del Regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori e la sua interpretazione da parte del TAS.

² Eventuali sanzioni disciplinari sportive nei confronti del giocatore o del club si basano in particolare sull'articolo 5 segg. del Regolamento della SFL sull'adempimento dei contratti in corso e sull'articolo 17 cpv. 3 e 4 del Regolamento della FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori.

III. OBBLIGHI DEL GIOCATORE

ARTICOLO 5 Attività lucrativa accessoria

¹ Il giocatore non potrà svolgere, senza un'autorizzazione preliminare e scritta del datore di lavoro, alcuna altra attività lucrativa fatto salvo il tirocinio professionale. Ogni ulteriore cambiamento dell'attività lucrativa accessoria del giocatore è pure soggetta all'approvazione scritta del datore di lavoro.

² Il datore di lavoro può rifiutare il suo consenso solamente se l'attività lucrativa accessoria in questione non permette al giocatore di adempiere correttamente gli obblighi che derivano dal presente contratto di lavoro.

ARTICOLO 6 Allenamenti e partite

Per l'intera durata del presente contratto, il giocatore è a disposizione del datore di lavoro e si impegna:

- a partecipare a tutti gli allenamenti, campi d'allenamento, sedute o riunioni, collettive o individuali, come pure a tutte le partite del club;
- a partecipare a gare o all'allenamento della seconda squadra o della squadra U-21 del club, se gioca nella 2a lega regionale o in una categoria di gioco superiore;
- a partecipare a tutte le attività ritenute necessarie dal datore di lavoro nell'ambito dell'attività professionale del giocatore, segnatamente ai corsi di teoria, alle discussioni ed alla preparazione delle partite nell'ambito collettivo o individuale;
- a partecipare a tutti i viaggi in Svizzera o all'estero, alle condizioni definite dal datore di lavoro per quanto riguarda gli orari, le spese ed il mezzo di trasporto, ed a rimanere con il club durante gli spostamenti, salvo autorizzazione speciale concessa dall'allenatore.

ARTICOLO 7 Cura e miglioramento delle capacità fisiche

¹ Il giocatore si impegna senza riserve a sviluppare il suo talento e le sue forze a favore del datore di lavoro, a sforzarsi di mantenere e se possibile migliorare le sue capacità fisiche, mentali e psichiche, ad evitare in generale tutto quanto è o potrebbe essere di pregiudizio all'efficacia delle sue

prestazioni professionali e all'immagine del datore di lavoro.

² In particolare, il giocatore rinuncerà:

- a qualsiasi comportamento che possa pregiudicare a breve, medio o lungo termine le sue capacità di rendimento fisico e mentale in misura rilevante:
- a praticare qualsiasi altro sport o attività, anche durante le vacanze, che comporta dei rischi per il fisico (in particolare sci alpino, snowboard, bob, deltaplano, paracadutismo, equitazione, canyoning);
- a praticare qualsiasi altro sport (incluso il calcio) in un contesto organizzato con altri club o gruppi senza autorizzazione preliminare e scritta del datore di lavoro

ARTICOLO 8 Comportamento generale/funzione modello/mediazione

¹ Il giocatore è tenuto a comportarsi nella vita professionale e privata in modo tale da non danneggiare la sua reputazione, né quella del club o del gioco del calcio in generale.

² Il giocatore è consapevole della sua funzione di modello e si comporta in maniera corrispondente. Egli accetta il fatto che, in quanto esposto all'attenzione pubblica, il suo comportamento sul campo da gioco e fuori deve soddisfare elevati criteri sociali e morali. Egli accetta in particolare di astenersi rigorosamente dalle azioni elencate nell'allegato 8.


³ Il giocatore si impegna ad avvalersi come intermediari esclusivamente di persone che sono in possesso del brevetto di avvocato o di una licenza di procuratore di giocatori rilasciata da un'associazione membro della FIFA.

ARTICOLO 9 Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club/diritto di immagine/nuovi media

¹ Il giocatore si impegna a partecipare a tutte le attività pubblicitarie e commerciali ragionevolmente sostenibili richieste dal datore di lavoro, senza ricevere alcuna indennità supplementare rispetto al salario pattuito. Il giocatore non può pretendere alcuna partecipazione agli eventuali introiti del datore di lavoro.

² Il giocatore accetta la diffusione da parte del datore di lavoro di immagini di qualsiasi tipo, che lo rappresentano da solo oppure con la squadra e che sono prese dal datore di lavoro nell'ambito dell'attività professionale del calciatore, senza indennità aggiuntiva rispetto al salario pattuito. La diffusione può avvenire sotto qualsiasi forma, in particolare anche con i nuovi media tecnici (come Internet, apparecchi elettronici mobili, giochi per computer).

³ Con il consenso scritto del club il giocatore è autorizzato a sfruttare la propria immagine in maniera indipendente senza corrispondere per questo un'indennità al club.



ARTICOLO 10 Collaborazione personale del giocatore con i media

- ¹ Senza approvazione preliminare scritta del datore di lavoro o di persone ad esso legate da contratti il giocatore non è autorizzato ad iniziare una collaborazione regolare con i media (televisione, radio, stampa, media informatici, ecc.).
- ² Il giocatore ha inoltre l'obbligo di non esprimersi mai in modo da arrecare pregiudizio alla reputazione dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, del datore di lavoro (club) o dello sport in generale.

ARTICOLO 11 Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore


- ¹ Le attività personali di tipo pubblicitario o di vendita da parte del giocatore sono ammesse solo con autorizzazione preliminare scritta del datore di lavoro.
- ² Al giocatore è vietato sfoggiare sul proprio equipaggiamento qualsiasi altra pubblicità, diversa da quella stabilita dal datore di lavoro.
- ³ Il giocatore non può partecipare ad una seduta d'autografi, né concludere un contratto con un fornitore d'equipaggiamento, salvo autorizzazione preliminare e scritta del datore di lavoro.
- ⁴ In linea di principio, qualsiasi contratto già in vigore tra un fornitore dell'equipaggiamento o un altro partner di pubblicità commerciale da un lato e il giocatore dall'altro deve essere disdetto da quest'ultimo al più presto. Il datore di lavoro può tuttavia autorizzare il giocatore a mantenere un contratto esistente che lo lega ad un fornitore di equipaggiamento o partner di pubblicità commerciale. Una simile autorizzazione richiede la forma scritta.

ARTICOLO 12 Etica sportiva

- ¹ Il giocatore si impegna a non farsi promettere o accettare prestazioni da parte di terzi allo scopo di falsificare il risultato di una partita.
- ² Il giocatore si sottometterà alle regolamentazioni legali ed associative in materia d'anti-doping.
- ³ Il giocatore si impegna ad avere riguardo di terzi (compagni di squadra, avversari, arbitri, spettatori ecc.), a rispettare la loro persona e salute e a non provocare mai intenzionalmente un loro ferimento o di metterlo in conto. In particolare durante una partita o un allenamento. Egli si asterrà, in modo particolare in campo, dal provocare o insultare l'arbitro, gli avversari o il pubblico con parole o gesti sconvenienti.

ARTICOLO 13 Cure mediche

- ¹ Il giocatore dovrà provvedere ad assicurarsi per le cure mediche e farmaceutiche in caso di malattia presso una compagnia d'assicurazioni o una cassa malati, conformemente alla Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal). Le spese d'affiliazione sono a suo carico. Il giocatore consegnerà al datore di lavoro un attestato d'affiliazione.



² Il giocatore si impegna a comunicare immediatamente al medico ufficiale del datore di lavoro qualsiasi problema medico. Egli si impegna a comunicare al medico del datore di lavoro il nominativo e la specializzazione di medici e di altri professionisti del settore sanitario, che dovesse consultare al di fuori del club.

³ Prima dell'inizio di ogni stagione, il giocatore verrà convocato dal medico ufficiale del datore di lavoro per sottoporsi ad un esame medico completo. Il medico consegnerà al datore di lavoro un certificato medico, attestante unicamente l'attitudine del giocatore alla professione, escluso qualsiasi altro dato medico. Le spese relative all'esame sono a carico del datore di lavoro.

⁴ Il giocatore si impegna a seguire le indicazioni mediche degli specialisti sanitari riconosciuti dal datore di lavoro, allo scopo di riprendere o mantenere la piena attitudine al lavoro, come massaggi, esami medico-sportivi, vaccinazioni, terapie, misure preventive. Se il giocatore ha dubbi sulla diagnosi del medico del club, egli ha il diritto di richiedere a proprie spese un secondo parere di un medico specialista.

ARTICOLO 14 Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio


¹ Se il giocatore non può svolgere il proprio lavoro, causa malattia o infortunio professionale o non professionale, egli è tenuto ad avvertire al più presto possibile il segretariato del datore di lavoro, l'allenatore o il medico ufficiale del datore di lavoro.

² Il giocatore è obbligato, d'intesa con il medico del club, ad sottoporsi all'opportuno trattamento medico fintanto e nella misura in cui le sue condizioni di salute lo richiedano. Egli è tenuto a seguire le raccomandazioni del medico del club e ad informarlo ogni qualvolta per motivi personali plausibili ed oggettivi egli si rivolga ad un altro medico.

³ Egli è tenuto inoltre ad inviare al segretariato del datore di lavoro (indirizzo: _____), entro 2 (due) giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia, un certificato medico rilasciato dal medico ufficiale del datore di lavoro o eccezionalmente da un altro medico.

ARTICOLO 15 Segreto medico

Il giocatore svincola i medici e altri professionisti sanitari consultati dal loro obbligo del segreto medico nei confronti del medico ufficiale del datore di lavoro, per quanto riguarda le informazioni mediche sulla sua capacità lavorativa. I club sono tenuti a far tenere dal medico della squadra una cartella riservata su tutte le lesioni riportate dal giocatore.



ARTICOLO 16 Servizio militare o civile, protezione civile

¹ Le date relative agli obblighi militari, della protezione civile o del servizio civile devono essere comunicate al segretariato del datore di lavoro al più presto dalla pubblicazione all'albo pubblico, ma al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale delle autorità competenti.

² Il giocatore si adopererà per assolvere i suoi obblighi nei periodi più favorevoli per il datore di lavoro.

ARTICOLO 17 Equipaggiamento e abbigliamento di uscita

¹ Il datore di lavoro mette a disposizione del giocatore gratuitamente un equipaggiamento. Egli può eventualmente fornirgli gli abiti per le uscite. L'equipaggiamento e l'abbigliamento di uscita restano di proprietà del datore di lavoro e devono essere restituiti dal giocatore al termine del rapporto di lavoro. Il giocatore si impegna a farne uso con cura.

² Il giocatore s'impegna ad usare l'equipaggiamento fornito dal datore di lavoro (maglia, pantaloni, calze, scarpe, tuta, borsa, ecc.) per tutte le attività sportive del datore di lavoro.

³ Il datore di lavoro sceglie la marca dell'equipaggiamento, che è obbligatoria per il giocatore. Se il giocatore non rispetta questo impegno, e per questo il datore di lavoro deve pagare una penale alla marca che fornisce l'equipaggiamento sportivo, il datore di lavoro potrà chiedere al giocatore il rimborso di questa penale.

⁴ Il datore di lavoro può mettere delle pubblicità commerciali sull'equipaggiamento del giocatore, senza che quest'ultimo possa pretendere un risarcimento.

⁵ Il giocatore si impegna ad indossare l'abbigliamento di uscita eventualmente messogli a disposizione dal datore di lavoro in tutte le attività non sportive alle quali partecipa in qualità di membro o rappresentante del club. Ciò vale in particolare per le apparizioni nei media (TV, conferenze stampa, manifestazioni di sponsor, ecc.).

⁶ Senza precedente consenso scritto da parte del club, il giocatore non può accettare vantaggi pecuniari da parte di terzi per il fatto di portare l'equipaggiamento o l'abbigliamento di uscita.

ARTICOLO 18 Domicilio effettivo e luogo di notifica

¹ Il giocatore deve avere il proprio domicilio effettivo in un raggio massimo di km⁶ dagli impianti sportivi del datore di lavoro, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo. Nel caso in cui il giocatore riscontra delle difficoltà a trovare un alloggio adeguato in questo raggio, il datore di lavoro lo sosterrà attivamente fino a che gli sforzi del giocatore ottengono un esito positivo.

⁶ Da riempire da parte del datore di lavoro.

² La corrispondenza del datore di lavoro può essere validamente spedita all'indirizzo del giocatore menzionato nell'allegato 2 del presente contratto. Il giocatore è tenuto a comunicare immediatamente al datore di lavoro tutti i cambiamenti ulteriori di questo indirizzo. In mancanza di una comunicazione scritta del cambiamento ulteriore di domicilio del giocatore, il datore di lavoro può validamente notificargli la corrispondenza all'ultimo luogo di notifica comunicato espressamente.

IV. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A. RIMUNERAZIONE VERSATA AL GIOCATORE

ARTICOLO 19 Salario e prestazioni complementari

- ¹ Il datore di lavoro versa mensilmente al giocatore il salario di base, il cui importo figura nell'allegato 3 del presente contratto. Il datore di lavoro può inoltre versargli delle eventuali prestazioni complementari (cfr. allegato 3).
- ² Il salario di base e le eventuali prestazioni complementari come pure le scadenze e le modalità di pagamento sono definite nell'allegato 3 del presente contratto, firmato dalle parti e con l'indicazione degli importi lordi.

ARTICOLO 20 Rimborso spese

- ¹ Il datore di lavoro rimborsa al giocatore le spese da lui sostenute durante l'esercizio della propria professione, esclusivamente nei limiti concordati nell'allegato 3 del presente contratto.
- ² Le spese di viaggio per le partite in trasferta sono a carico del datore di lavoro dal luogo ufficiale di partenza. Lo stesso vale per i pasti ordinati dal datore di lavoro in occasione dei viaggi.
- ³ Tutti i costi per gli stage di allenamento sono a carico del datore, salvo accordi diversi in singoli casi.

ARTICOLO 21 Assegni diversi

- ¹ Come lavoratore, il giocatore ha diritto agli assegni previsti dalla legislazione del cantone nel quale il datore di lavoro (club) ha la sua sede. Sarà cura del datore di lavoro intraprendere i provvedimenti necessari per conto del giocatore.
- ² Gli assegni familiari sono versati al giocatore dal datore di lavoro o direttamente dalla Cassa competente alla fine di ogni mese, secondo la legislazione cantonale applicabile. Lo stesso vale per eventuali indennità di nascita.

B. RIMUNERAZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO AL LAVORO E ASSICURAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 22 Malattia⁷

In caso di malattia, la remunerazione del giocatore non dilettante della Swiss Football League si calcola in base alla regolamentazione legale (a) oppure in base alla regolamentazione contrattuale (b) e (c), a seconda che il giocatore o il datore di lavoro abbia stipulato o meno un contratto di assicurazione collettiva (*barrare ciò che fa al caso*):

a) Regolamentazione legale

In caso di malattia non imputabile al giocatore si applica l'art. 324a CO. Nel primo anno di servizio, il datore di lavoro è tenuto a versare al giocatore il salario di tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO). In seguito il datore di lavoro versa al giocatore il salario secondo la Scala bernese (art. 324 a cpv. 2 in fine CO).

b) Assicurazione per perdita di guadagno collettiva per sportivi professionisti (Sympany Assicurazioni SA)

Se il giocatore ha stipulato un'assicurazione per perdita di guadagno per sportivi professionisti che copre almeno l'80% del salario durante 730 giorni su 900, e se il datore di lavoro paga almeno la metà dei rispettivi premi assicurativi, il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di versare il salario secondo il capoverso precedente (a) (art. 324a cpv. 4 CO). Se il lavoratore ha stipulato una simile assicurazione, le condizioni generali di tale assicurazione fanno parte integrante del presente contratto (allegato 5). Il giocatore è vincolato alle eventuali riserve formulate dalla compagnia d'assicurazioni.

c) Diversa regolamentazione contrattuale

Se il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva che copre almeno 80% del salario durante 720 giorni su 900 e se paga almeno la metà dei premi assicurativi, egli è liberato dall'obbligo di versare il salario, secondo il capoverso precedente (a) (art. 324a cpv. 4 CO). Se il datore di lavoro ha stipulato una simile assicurazione, le condizioni generali di tale assicurazione fanno parte integrante del presente contratto e sono allegate (allegato 5). Il giocatore è vincolato alle eventuali riserve formulate dalla compagnia d'assicurazioni.

ARTICOLO 23 Infortunio⁷

a) legale Regolamentazione legale

In caso d'infortunio del giocatore, questi è assicurato secondo la Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAINF). L'art. 324b CO, completato dalla Scala bernese, determina le prestazioni a carico del datore di lavoro per quanto concerne gli infortuni intervenuti senza colpa alcuna del giocatore.

b) Complemento alla regolamentazione legale

Se, per completare il sistema legale, il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva complementare per la parte di salario non coperta dalla LAINF, egli è esonerato dall'obbligo di versare il salario nella misura in cui le prestazioni di questa assicurazione sono equivalenti a quelle risultanti

⁷ Il diritto al salario previsto agli articoli 22, 23 e 24 è oggetto d'un solo ed unico «credito» che è esaurito, per esempio, da una malattia di tre settimane nel primo anno.

dall'art. 324b CO. Se il datore di lavoro ha stipulato una simile assicurazione complementare, le condizioni generali di quest'ultima fanno parte integrante del presente contratto e sono allegate (allegato 5). Il giocatore è vincolato alle eventuali riserve formulate dalla compagnia d'assicurazioni.

ARTICOLO 24 Altro impedimento senza colpa⁷

¹ Se il giocatore è impedito a lavorare a causa dell'adempimento di un obbligo legale (servizio militare obbligatorio nell'esercito svizzero, servizio nella protezione civile o servizio civile), il datore di lavoro garantisce il versamento del salario di base stabilito dal presente contratto secondo la Scala bernese, a condizione che abbia ricevuto dal giocatore i moduli di compensazione.

² In tutti i casi gli obblighi del datore di lavoro concernenti il salario comprendono il salario mensile di base e le eventuali prestazioni complementari, esclusi i premi partita, a meno che il giocatore giochi la partita in maniera completa o parziale.

ARTICOLO 25 Previdenza professionale

Conformemente alla Legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti ed invalidità (LPP), il giocatore è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, di decesso ed invalidità. A tale scopo, il datore di lavoro si è affiliato alla Fondazione LPP di [REDACTED] iscritta nel registro della previdenza professionale.

C. VACANZE


ARTICOLO 26

Conformemente all'art. 329a cpv.1 CO il giocatore ha diritto a 4 settimane all'anno di vacanze pagate, rispettivamente a 5 settimane sino all'età di 20 anni. Le date delle vacanze sono stabilite dal datore di lavoro, durante il periodo di pausa. Quest'ultimo deve tenere equamente in considerazione gli interessi del giocatore.

D. ALTRE PRESTAZIONI

ARTICOLO 27 Assistenza medica/formazione

¹ Il datore di lavoro mette a disposizione del giocatore uno staff medico composto da almeno un fisioterapista diplomato, da un massaggiatore e dal medico ufficiale del datore di lavoro. Le prestazioni di questo staff, come pure qualsiasi intervento dello specialista consultato su indicazioni del medico ufficiale, sono gratuite per il giocatore a condizione che queste riguardino delle cure per il mantenimento, ristabilimento o miglioramento della capacità di lavoro di quest'ultimo come giocatore di calcio.



² Nei limiti delle proprie possibilità il datore di lavoro sostiene il giocatore minorenne nella sua formazione non connessa all'attività calcistica.

ARTICOLO 28 Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione

¹ Il datore di lavoro mette a disposizione del giocatore un equipaggiamento completo ed eventualmente l'abbigliamento di uscita, che restano di proprietà del datore di lavoro.

² Il club può trattenere come cauzione per l'equipaggiamento e l'abbigliamento messo a disposizione del giocatore un importo pari al salario per una settimana lavorativa⁸.

V. CESSIONE O COSTITUZIONE IN PEGNO DEL SALARIO

ARTICOLO 29

In base all'art. 325 CO, il giocatore non può cedere o costituire in pegno il suo salario futuro derivante dal presente contratto. E' riservata la garanzia dei doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia, nella misura in cui il salario è pignorabile.

VI. CAMBIAMENTO DEFINITIVO O TEMPORANEO DI CLUB

ARTICOLO 30 Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club

¹ Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un altro club svizzero, si applicano le regole previste dall'ASF e dalla SFL.

² Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un club straniero, le regole previste dalla FIFA o dall'UEFA sono applicabili.

ARTICOLO 31 Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocatore ad un altro club

¹ Se il giocatore passa a titolo di prestito ad un altro club, in linea di principio il presente contratto continua ad essere applicato. Le parti possono tuttavia modificare i termini del contratto, in particolare sospendere il contratto in caso di conclusione di un contratto di lavoro con il club destinatario del prestito o concordare una riduzione di salario.

² Il datore di lavoro ed il nuovo club si accordano sugli obblighi contrattuali⁹ che il giocatore dovrà temporaneamente adempiere nei confronti del nuovo club.

⁸ Cfr. art. 323 CO.

⁹ Si tratta, in particolare, degli obblighi che risultano dagli articoli 6 a 18 del presente contratto

VII. FORMALITÀ ED ACCORDI PARTICOLARI

ARTICOLO 32 Lingua di riferimento

Il presente contratto, negoziato in italiano e debitamente firmato dalle parti, è determinante. Tuttavia, su richiesta ed esclusivamente a titolo d'informazione, il giocatore riceve una traduzione tedesca, francese o inglese del contratto modello. Se il giocatore non padroneggia nessuna di queste lingue, le parti ricorrono all'assistenza di un traduttore e dividono tra loro le relative spese.

ARTICOLO 33 Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali

¹ Al momento della firma del presente contratto, il giocatore assicura di potere assolvere le condizioni regolamentari sportive della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della SFL per essere qualificato per il suo nuovo club.

² Se il giocatore non ha la nazionalità svizzera, il datore di lavoro provvede, dopo la firma del presente contratto, a tutto quanto necessario per ottenere i permessi di lavoro e soggiorno presso le autorità competenti. In caso di rifiuto dei permessi necessari, il presente contratto si estingue automaticamente con effetto immediato.¹⁰

ARTICOLO 34 Modifica del contratto

Qualsiasi modifica ulteriore del presente contratto e/o dei suoi allegati firmati dalle parti è soggetta imperativamente la forma scritta.

ARTICOLO 35 Riservatezza

Le parti considerano il contenuto del presente contratto come riservato e mantengono il segreto al riguardo, con riserva degli obblighi di pubblicazione derivanti da norme legali, contrattuali e/o del diritto associativo.

ARTICOLO 36 Accordi particolari tra le parti

Area riservata per accordi particolari tra le parti, attualmente vuota.

¹⁰ Questa disposizione concerne i casi nei quali il rifiuto del permesso di lavoro e di soggiorno impedisce del tutto al giocatore di iniziare a giocare per il suo club. Invece l'ipotesi in cui il giocatore ha ottenuto in un primo tempo i permessi ma in seguito li perde poiché non adempie più le condizioni legali, è contemplata all'art. 3.

VIII. DEPOSITO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 37

- ¹ Il presente contratto ed i suoi allegati 1 a 8¹¹ sono redatti in tre esemplari originali debitamente firmati dalle due parti. Ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale del contratto con i rispettivi allegati al momento della firma.
- ² Il datore di lavoro deve depositare il terzo esemplare originale del presente contratto, unitamente ai suoi allegati, presso la Swiss Football League. Questi documenti saranno trattati in maniera confidenziale. In caso di divergenza fra i tre esemplari originali, fa stato l'esemplare depositato.
- ³ Qualsiasi modifica successiva del contratto o dei suoi allegati deve allo stesso modo essere firmata in tre esemplari originali. Il terzo originale sarà depositato da parte del datore di lavoro presso la SFL entro il medesimo termine.
- ⁴ Le parti riconoscono espressamente di non avere fra di loro altri accordi oltre a quelli risultanti dai documenti depositati presso la SFL.

IX. SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 38 Riconoscimento del potere disciplinare

Il giocatore riconosce espressamente il potere disciplinare del suo datore di lavoro. Le due parti riconoscono inoltre il potere disciplinare della SFL, dell'ASF, di Swiss Olympic, dell'UEFA e della FIFA.

ARTICOLO 39 Pene convenzionali ed altre sanzioni

- ¹ Nel caso in cui il giocatore sia responsabile di inadempimenti gravi o ripetuti degli obblighi risultanti dal presente contratto oppure di sanzioni ordinate nei suoi confronti da un organo sportivo (SFL,

¹¹ L'allegato 5 costituisce parte integrante del contratto solo se conformemente agli articoli 22 e 23 sussiste una copertura del rischio di malattia o infortunio sulla base di un contratto di assicurazione.

ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), il datore di lavoro può pronunciare nei confronti del giocatore le pene convenzionali (secondo gli art.160 e seguenti CO) menzionate nell'allegato 6 del presente contratto.

² Le multe pronunciate nei confronti del datore di lavoro da parte di un organo sportivo (SFL, ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA) possono essere messe a carico del giocatore per i casi in cui quest'ultimo ne è responsabile a causa del suo comportamento colposo (negligenza grave o intenzionalità). Davanti ad un simile caso, il datore di lavoro è autorizzato a dedurre le multe dal salario lordo del giocatore.

³ Se il giocatore non può giocare le partite ufficiali a causa di una sospensione inflitta dalla SFL, dall'ASF, da Swiss Olympic, dall'UEFA o dalla FIFA in seguito alla violazione gravemente colposa dei suoi obblighi statutari o regolamentari, il datore di lavoro può ridurre il suo salario.

X. CONTROVERSIE

ARTICOLO 40 Procedura d'arbitrato/sede del tribunale arbitrale

¹ Le parti concordano per qualsiasi controversia relativa al presente contratto (inclusi gli allegati) la competenza esclusiva di un tribunale arbitrale conformemente alle seguenti regole:

- a. Se in base allo statuto e ai regolamenti della SFL è costituita una *commissione giuridica* composta in maniera paritetica da rappresentanti del club e dei giocatori con presidenza neutrale a cui spetta la valutazione delle controversie risultanti da contratti di lavoro tra club e giocatori, è questa commissione giuridica a decidere in prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti al TAS (Tribunal Arbitral du Sport) a Losanna che, con riserva di rimedi giuridici statali obbligatori, emette con pieni poteri di cognizione la decisione definitiva.
- b. Se non è costituita una commissione giuridica ai sensi della lett. a (precedente) deve essere svolta prima una *procedura di conciliazione* davanti alla commissione di conciliazione della SFL.¹² In caso di mancata soluzione amichevole entro 20 giorni dalla convocazione della commissione di conciliazione, ogni parte potrà appellarsi al TAS che, con riserva di rimedi giuridici statali obbligatori, emette con pieni poteri di cognizione la decisione definitiva.

² La commissione giuridica ha la propria sede presso la sede della SFL, ossia a Muri bei Berna. Il TAS ha la sua sede a Losanna.

¹² La procedura si basa per analogia sull'art. 9 segg. del regolamento della SFL sul rispetto dei contratti in corso per giocatori del 14 giugno 2002.

XI. DIRITTO APPLICABILE

ARTICOLO 41 rispetto delle regole associative

¹ Le parti s'impegnano a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive dell'ASF, della SFL, di Swiss Olympic, dell'UEFA e della FIFA come pure quelli del club ed a sottomettersi a questi. I documenti principali sono indicati in allegato1.

² Il giocatore conferma di avere avuto la possibilità, prima di firmare il presente contratto, di prendere visione dei documenti menzionati che sono a sua disposizione al segretariato/ufficio del club. Su richiesta egli ne riceve delle copie. Con la firma del contratto, egli dichiara espressamente di accettare tutti questi documenti facenti parte integrante del contratto nella loro versione aggiornata.

ARTICOLO 42 Norme legali

Il presente contratto e i suoi allegati sono regolati dal diritto svizzero, in particolare dagli art. 319 e seguenti CO (contratto di lavoro).

Luogo e data

Luogo e data

Firma del giocatore e

Firma del datore di lavoro

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

seconda firma
(se necessario)

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Elenco dei principali statuti, regolamenti e direttive dell'ASF, SFL, UEFA, FIFA e del club

ALLEGATO 2: Luogo di notifica del giocatore

ALLEGATO 3: Rimunerazione del giocatore

ALLEGATO 4: Scala bernese

ALLEGATO 5: Condizioni generali dell'assicurazione per perdita di guadagno per sportivi professionisti (Sympany Assicurazioni SA) stipulata dal giocatore o del contratto d'assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso d'infortunio e malattia concluso dal datore di lavoro **(se applicabile)**

ALLEGATO 6: Pene convenzionali che il datore di lavoro può infliggere al giocatore

ALLEGATO 7: Dichiarazione sul doping

ALLEGATO 8: Codice di comportamento

REGOLAMENTO DELLA SFL SULL' ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI IN CORSO**SFL**

- Statuti della Swiss Football League
- Regolamento di competizione della Swiss Football League
- Regolamento sulla procedura applicabile alle autorità giudicanti della SFL
- Regolamento sulla qualifica dei giocatori della SFL
- Statuto dei giocatori non dilettanti della SFL
- Regolamento sul conferimento della licenza alle società della SFL
- Regolamento sulle sanzioni disciplinari della SFL
- Direttive della SFL concernenti i rapporti con i rappresentanti dei media
- Regolamento concernente la pubblicità sull'equipaggiamento dei giocatori
- Regolamento della SFL sull' adempimento dei contratti in corso

ASF


- Statuti
- Regolamento di gioco
- Regolamento sulla procedura contenziosa
- Regolamento della Coppa svizzera
- Regolamento concernente gli allenatori

UEFA

- Statuti dell'UEFA
- Regolamenti disciplinari dell'UEFA
- Regolamento concernente l'equipaggiamento

FIFA

- Statuti della FIFA et regolamento sull'applicazione degli statuti
- Regolamento sullo status ed il trasferimento dei giocatori
- Regolamento agenti dei calciatori
- Regolamento disciplinare




SWISS OLYMPIC

- Statuto sul doping

CLUB (DATORE DI LAVORO)

- 
- 



ALLEGATO 2

LUOGO DI NOTIFICA DEL GIOCATORE

Il giocatore dichiara che la corrispondenza del datore di lavoro può essergli validamente notificata all'indirizzo seguente:

[Redacted address lines]

Qualsiasi modifica ulteriore del domicilio deve essere annunciata immediatamente e per iscritto al club. In assenza di una comunicazione scritta del cambiamento ulteriore di domicilio del giocatore, il datore di lavoro può validamente notificargli la corrispondenza all'ultimo indirizzo comunicato al datore di lavoro.

[Redacted location and date]

Luogo e data

[Redacted signature]

Firma del giocatore e

[Redacted signature]

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

[Redacted signature]

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)

[Redacted area]

RIMUNERAZIONE DEL GIOCATORE

La remunerazione del giocatore si compone dei seguenti importi lordi.¹

1. Salario annuale di base (versato in dodici mensilità):

2. Spese:

3. Premi speciali:

4. Altro:

Il datore di lavoro versa il salario (cifra 1) alla fine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO). Il calcolo dei premi (cifra 2) s'interrompe alla fine di ogni mese. Il datore di lavoro versa i premi scaduti con il

¹ Le parti compilano le posizioni che convengono.

salario del mese seguente e allega al versamento un conteggio dettagliato.

Il tariffario dei premi previsti alla cifra 3 è rivisto ogni anno ed è oggetto di un nuovo accordo tra il datore di lavoro ed il giocatore. Nessun premio è versato per le partite amichevoli, di preparazione o allenamento o simili.

La remunerazione è soggetta alla deduzione degli oneri sociali stabiliti per legge (AVS, AI, IPG, AC, LAINF, LPP ed altri). Il giocatore paga i contributi del lavoratore.

La remunerazione è inoltre soggetta alle **imposte sul reddito** (eventualmente come imposta alla fonte) che per legge sono esclusivamente a carico del giocatore.

Se le parti concordano espressamente un **salario netto**, tutti gli oneri delle assicurazioni sociali e le imposte alla fonte vengono pagate interamente dal club.

Gli importi sopracitati saranno puntualmente versati dal datore di lavoro sul seguente conto del giocatore:

Luogo e data

Luogo e data

Firma del giocatore e

Firma del datore di lavoro

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

Seconda firma (se necessario)
(se necessario)

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)

ALLEGATO 4

SCALA BERNESE

In caso d'impedimento al lavoro non imputabile al giocatore (art. 324 CO), egli ha diritto al salario durante un periodo che si determina in funzione degli anni di servizio.

Anni di servizio	Durata del diritto al salario
a partire da 3 mesi	3 settimane
a partire da un anno	1 mese
a partire da 3 anni	2 mesi
a partire da 5 anni	3 mesi
a partire da 10 anni	4 mesi
a partire da 15 anni	5 mesi
a partire da 20 anni	6 mesi

PENE CONVENZIONALI CHE IL DATORE DI LAVORO PUÒ INFLIGGERE AL GIOCATORE

In caso di inadempimenti gravi o ripetuti degli obblighi risultanti dal contratto concluso tra il datore di lavoro ed il giocatore oppure di sanzioni inflitte da un organo sportivo (SFL, ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), il datore di lavoro può pronunciare nei confronti del giocatore colpevole, secondo la gravità dell'infrazione, le pene convenzionali seguenti (art. 160 e seg. CO):

1. In caso di abuso nel comportamento al di fuori del terreno di gioco (ripetuti ed ingiustificati ritardi all'allenamento, rientri tardivi ingiustificati dalle vacanze, assenze ripetute ed ingiustificate, violazione degli obblighi risultanti dal presente contratto, danneggiamento dell'immagine del club, ecc.), una penale di CHF [REDACTED]¹ al massimo.
2. In caso di gesto sconveniente, di insulti o aggressione fisica senza conseguenze nei confronti di terzi sul terreno di gioco (in particolare contro l'arbitro, un altro rappresentante ufficiale, un avversario od una persona del pubblico), una penale di CHF [REDACTED] al massimo.

In caso di ferita volontaria causata a terzi sul terreno da gioco, una penale di CHF [REDACTED] al massimo.

In ogni caso, la penale deve essere proporzionata alla gravità del comportamento del giocatore.

In caso di gravità particolare o di recidiva, gli importi e le percentuali indicati qui sopra possono essere aumentati, al massimo raddoppiati. Inoltre, il datore di lavoro può sospendere il giocatore.

¹ L'importo può anche essere stabilito in percentuale della retribuzione lorda.

Infliggendo una pena convenzionale, il datore di lavoro non rinuncia nè al suo diritto di rescindere il contratto per cause gravi, nè a quello di esigere degli eventuali indennizzi per vie legali.

Luogo e data

Luogo e data

Firma del giocatore e

Firma del datore di lavoro

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

Seconda firma (se necessario)
(se necessario)

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)

DICHIARAZIONE SUL DOPING**1. Preambolo**

Conformemente allo Statuto sul doping di Swiss Olympic e alle sue disposizioni esecutive approvate da Antidoping Svizzera, come pure al Regolamento sul doping dell'Associazione Svizzera di football (ASF) dal contenuto equivalente, è vietato qualsiasi utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze proibite o qualsiasi applicazione (intenzionale o meno) di metodi vietati previsti nella Lista del doping di Antidoping Svizzera aggiornata annualmente che si basa su quella dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

Il datore di lavoro rispetta questa regolamentazione e s'impegna, senza riserve, ad evitare qualsiasi conseguenza dannosa alla salute dei propri calciatori che potrebbe sopraggiungere conseguentemente all'utilizzo di sostanze o di metodi proibiti. Inoltre, il datore di lavoro e il giocatore devono essere protetti dalle conseguenze di diritto civile o giudiziarie legate a un eventuale utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze o metodi proibiti. A tale scopo il datore di lavoro e il giocatore hanno convenuto di firmare la presente dichiarazione.

2. Dichiarazione di accordo

Con la presente il giocatore sottoscritto si dichiara disposto a sottoporsi a controlli antidoping e a consegnare a questo scopo in qualsiasi momento dei campioni d'urina o di sangue alla prima richiesta, sia prima, che durante o dopo la partita (partite di campionato della SFL, partite di coppa dell'ASF, partite di Coppa UEFA o di Champions League, partite d'allenamento, ecc.) come pure al di fuori di qualsiasi competizione.

I giocatori integrati in un cosiddetto gruppo di controllo sono consapevoli di dover adempiere obblighi specifici relativi all'obbligo di notifica, all'esenzione a fini terapeutici e al ritiro. Questi obblighi si basano sulle disposizioni esecutive relative allo statuto che possono essere consultate o scaricate in qualsiasi momento dal sito www.antidoping.ch.

3. Controllo anti-doping/analisi

Le intromissioni nell'ambito dei diritti della persona e nella sfera privata del giocatore causati dai controlli saranno limitate allo stretto necessario. Al momento del prelievamento dei campioni d'urina o di sangue sarà presente solamente il personale addetto al controllo antidoping. Tutti i controlli saranno oggetto di un verbale che dovrà essere firmato dall'ispettore responsabile del controllo e dal giocatore.

I campioni d'urina o di sangue saranno resi anonimi e inviati a un laboratorio accreditato dalla WADA per rilevare l'eventuale presenza di sostanze proibite e/o l'uso di metodi vietati. L'archiviazione interna dei campioni anonimi sarà garantita e inoltre accettata dal giocatore mediante la firma che dovrà apporre in fondo al verbale.

Antidoping Svizzera è informato dal laboratorio del risultato dell'analisi.

Nel caso in cui l'analisi del campione A risulti positiva, vengono cioè rilevate sostanze proibite o dimostrato l'uso di metodi vietati, Antidoping Svizzera disporrà l'eventuale analisi del campione B. Se il campione B conferma il risultato positivo del campione A o il giocatore rinuncia all'analisi del campione B, il controllo antidoping è considerato come positivo.

4. Sanzioni

Il risultato positivo sarà comunicato da Antidoping Svizzera al giocatore e al responsabile antidoping dell'ASF. L'ASF potrà informare il presidente e il medico del club del giocatore.

Una eventuale sanzione a carico del giocatore viene comminata sulla base dello statuto e delle relative disposizioni esecutive. Le sanzioni inflitte dalla Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic possono essere impugnate dal giocatore, da Antidoping Svizzera, dall'associazione nazionale e internazionale nonché dalla WADA presso il Tribunal Arbitral du Sport a Losanna.


Sono fatte salve eventuali sanzioni aggiuntive da parte dell'ASF.

Qualsiasi sanzione a carico del giocatore viene comminata con esclusione della giurisdizione statale.

5. Obbligo di discrezione

Il presidente come pure il medico del club del giocatore s'impegnano a non comunicare i risultati dei controlli antidoping a terzi. Tale obbligo di discrezione vale in maniera illimitata anche successivamente alla fine del rapporto di lavoro.

I campioni d'urina o di sangue e i documenti delle analisi non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla lotta al doping senza il consenso scritto del giocatore. I risultati sono archiviati presso il medico del club nel dossier medico del giocatore e sono soggetti alle norme in materia di conservazione di documenti.



6. Violazione del contratto

Il rifiuto da parte del giocatore di sottoporsi nonostante la convocazione a un prelievo d'urina o di sangue per un controllo antidoping costituisce una violazione delle disposizioni antidoping e viene sanzionato conformemente al precedente punto 4.

Luogo e data

Firma del giocatore e

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)

Luogo e data

Firma del datore di lavoro

Seconda firma (se necessario)
(se necessario)

CODICE DI COMPARTAMENTO PER I GIOCATORI DELLA SWISS FOOTBALL LEAGUE

Nel suo ruolo di sportivo di alto livello il giocatore è consapevole di essere una figura pubblica e di avere in quanto tale particolari responsabilità. In particolare è consapevole di essere recepito come un esempio sia nella propria sfera privata che nella vita pubblica. Egli farà il modo di presentarsi come un modello positivo in tutti gli ambiti. Il giocatore è il rappresentante più importante del proprio club nei confronti del mondo esterno. Il suo comportamento incide in modo determinante sull'immagine e la reputazione del club di appartenenza e del calcio.

Il giocatore deve attenersi ai principi, citati in via non esaustiva.**Comportamento alla guida**

Il giocatore rispetta integralmente le leggi e le norme della circolazione stradale. Si astiene rigorosamente dalla guida a velocità eccessiva (corse a velocità sostenuta) e dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe.

Consumo responsabile di alcolici

Il giocatore si impegna a consumare alcolici in modo responsabile e solo in quantità moderata, particolarmente in pubblico.

Consumo e smercio di droghe

Il giocatore si astiene completamente dallo smercio e consumo di droghe (cannabis, cocaina, eroina, Ecstasy, ecc.). Egli è consapevole che alcune di queste sostanze figurano anche nell'elenco delle sostanze dopanti (es. cannabis).


Escluse le molestie e gli abusi sessuali

Il giocatore rispetta l'integrità di tutte le persone all'interno del suo ambiente personale e in particolare nell'ambiente del proprio club (membri del club, funzionari, tifosi ecc.). Egli condanna qualsiasi forma di molestia e abuso – verbale, non verbale, con contatto fisico.

(I minori fino al compimento del 16° anno di età rientrano per legge nella fascia di età protetta. Gli atti sessuali con minori della fascia di età protetta sono perseguiti penalmente se tra le persone coinvolte vi è una differenza di età oltre tre anni.)

Atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti

Il giocatore tiene un comportamento rispettoso nei confronti del proprio prossimo. Egli non commette alcuna aggressione per motivi di nazionalità, razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, classe sociale, credo religioso e politico e non esercita violenza contro nessuno, né sul piano fisico né su quello psicologico.



Escluse le scommesse nel calcio svizzero

Il giocatore si astiene da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta a scommesse, lotterie, giochi d'azzardo e manifestazioni simili o attività collegate al gioco del calcio svizzero. Egli non accetta alcun tipo di prestazioni o promesse di prestazioni da parte di terzi che abbiano lo scopo di falsificare il risultato delle partite.

Rinuncia al doping

Il giocatore si impegna a fornire le proprie prestazioni senza ricorrere a sostanze e metodi proibiti. Egli è consapevole del fatto che con l'assunzione di sostanze proibite o l'impiego di metodi proibiti reca un danno a se stesso, ma anche al proprio club e al calcio in sé come disciplina sportiva. Egli è informato del fatto che qualsiasi trasgressione comporta sanzioni irrevocabili.

Fairplay


Nonostante l'impegno agonistico il giocatore mantiene sempre un comportamento corretto. Egli è consapevole del fatto che imbrogli, omertà e in particolare offese, violenze e lesioni fisiche non fanno parte del repertorio dei comportamenti di uno sportivo responsabile.

Influenzare gli spettatori ed essere influenzati dagli spettatori

Il giocatore sa che il fascino del calcio deriva principalmente dalle emozioni che sa suscitare. Egli è consapevole anche del fatto che il suo comportamento influisce in modo determinante sull'umore e sul comportamento degli spettatori. Pertanto egli si comporta in modo da amplificare le emozioni positive. Si astiene dall'incoraggiare provocazioni, aggressioni, atteggiamenti violenti e violenze, ed è pronto a non reagire a provocazioni da parte del pubblico (e abbastanza forte da non farlo) provocandolo a sua volta.

Sicurezza

Il giocatore si comporta in modo da non dare adito ad alcuna situazione che possa compromettere la sicurezza all'interno dello stadio e al suo esterno. In particolare non fa uso di materiali pirotecnici, nemmeno in un clima sfrenato di gioia per una vittoria, o di altri utensili che possano mettere a repentaglio l'incolumità di terzi.



In situazioni ed eventi che non possono essere citati espressamente in questa sede, il giocatore si comporta secondo lo spirito espresso in questi principi.

Luogo e data

Luogo e data

Firma del giocatore e

Firma del datore di lavoro

eventualmente del suo consulente
(procuratore del giocatore, avvocato, ecc.)

Seconda firma (se necessario)
(se necessario)

Firma del rappresentante legale
(per il giocatore minorenni)